

Codice DB1413

D.D. 1 giugno 2012, n. 1442

Nulla osta ai soli fini idraulici per il completamento nuove opere portuali in variazione rispetto alla D.D. n. 809/DA 14.09 dell' 11/04/2008 a seguito dell'appalto integrato. Lago Maggiore - Comune di Stresa. Richiedente: Comune di Stresa (VB).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

che nulla osta, ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinché al Comune di Stresa, possa essere rilasciata l'autorizzazione per il completamento delle nuove opere portuali nel comune di Stresa (VB) in parziale variazione al precedente nulla osta rilasciato con D.D. n° 809/DA14.09 dell'11/04/2008 a seguito dell'appalto integrato relativo all'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori.

Le opere in progetto dovranno essere eseguite secondo le modalità illustrate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere in progetto dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità di tutte le opere in argomento, in particolare per la diga foranea i pali di grosso diametro dovranno essere adeguatamente intestati nel substrato roccioso e per le parti con doppio palancoleto dovrà essere verificato il superamento dei depositi alluvionali fortemente addensati;
- il locale tecnico dovrà essere accuratamente impermeabilizzato e dotato di adeguate vie di sicurezza;
- si richiama la D.D. n° 809/DA14.09 dell'11/04/2008 per quanto riguarda le condizioni generali non oggetto di variazione;
- dovrà essere posta in fase esecutiva particolare attenzione nei collegamenti pali, palancole, solettoni e tra tutti gli elementi strutturali al fine di una corretta stabilità ed un corretto comportamento dell'opera, in particolare dovranno essere verificate le sollecitazioni ed i collegamenti tra la diga foranea esistente e quella in progetto al fine di evitare cedimenti differenziali nel tempo tra le due strutture;
- il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);

- il Comune di Stresa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14/06/1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14/06/1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il Comune di Stresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà poi acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole